

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

### INDICE

---

<b>AFFARI COSTITUZIONALI (I):</b>	
<i>In sede referente</i> . . . . .	Pag. 1
<b>AFFARI INTERNI (II):</b>	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 3
<b>GIUSTIZIA (IV):</b>	
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	» 4
<b>BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):</b>	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 5
<b>FINANZE E TESORO (VI):</b>	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 7
<b>ISTRUZIONE (VIII):</b>	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 8
<b>LAVORI PUBBLICI (IX):</b>	
<i>Seguito della discussione sulle comunicazioni del Ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	» 10
<b>TRASPORTI (X):</b>	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 12
<b>AGRICOLTURA (XI):</b>	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 13
<b>INDUSTRIA (XII):</b>	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 14

<b>LAVORO (XIII):</b>	
<i>In sede referente</i> . . . . .	Pag. 18

<b>IGIENE E SANITÀ (XIV):</b>	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 19

---

#### CONVOCAZIONI:

*Venerdì 12 febbraio 1971*

<i>Industria (XII)</i> . . . . .	Pag. 20
----------------------------------	---------

*Mercoledì 17 febbraio 1971*

<i>Finanze e tesoro (VI)</i> . . . . .	» 21
<i>Trasporti (X)</i> . . . . .	» 21

*Giovedì 18 febbraio 1971*

<i>Commissione inquirente per i procedimenti di accusa</i> . . . . .	» 22
--	------

---

#### AFFARI COSTITUZIONALI (I)

*IN SEDE REFERENTE*

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BUCCIARELLI DUCCI.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per la riforma burocratica, Curti, il Sottosegretario di Stato per il lavoro, Toros ed il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, Cervone.

Proposta di legge:

Tozzi Condivi: Trattenimento in servizio degli appartenenti alla carriera tecnico-direttiva del casto e dei servizi tecnici erariali (2952).

Il Sottosegretario Curti, a nome del Governo, presenta un articolo unico sostitutivo del testo della proposta di legge.

Su proposta del relatore Nucci, la Commissione, all'unanimità, delibera di chiedere il trasferimento della proposta di legge alla propria competenza legislativa.

Proposte di legge:

Foderaro ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori « fuori ruolo » (49);

Pitzalis: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83);

Bronzuto ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (660);

Romanato ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733);

Alessi: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971);

Pisoni ed altri: Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068);

Riccio: Immissione in ruolo dei professori fuori ruolo (1096);

Laforgia ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276);

Bronzuto ed altri: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293);

Giordano ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'ammissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380);

Tantalo ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404);

Azimonti ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415);

Pavone ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431);

Moro Dino ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453);

D'Antonio: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sull'ammissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601);

Racchetti e Rognoni: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932);

Menicacci: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351);

(Parere alla VIII Commissione).

Su proposta del relatore Scaglia, dopo interventi dei deputati Tozzi Condivi, Fregonese, Nucci, Bressani, Bosco e del Sottosegretario Curti, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole all'ulteriore iter del testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito, a condizione che, in ossequio ai principi generali del pubblico impiego e in osservanza sostanziale dell'articolo 97 della Costituzione, venga modificato l'articolo 4 nel senso di riservare al personale insegnante, di cui al testo, i posti disponibili all'entrata in vigore della legge in percentuale contemperante degli interessi di coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, avranno diritto, in futuro, a partecipare ai pubblici concorsi, che devono costituire sempre il normale strumento di un accesso ai pubblici impieghi.

Proposta di legge:

Palmitessa: Immissione nella carriera direttiva mediante concorso per titoli degli impiegati amministrativi degli enti locali territoriali (Parere alla II Commissione) (1130).

Su proposta del relatore Bressani, la Commissione, all'unanimità, esprime parere contrario all'iter della proposta di legge perché la materia trattata appartiene all'autonomia organizzativa degli enti locali.

Proposta di legge:

Senatori Pelizzo ed altri: Modifica alla legge 18 marzo 1968, n. 276, recante norme integrative sul riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2641).

Su proposta del relatore Nucci, la Commissione, favorevole il Sottosegretario Curti, all'unanimità, delibera di chiedere l'assegnazione della proposta di legge alla propria competenza legislativa.

**Proposte di legge:**

**Amadei Giuseppe e Santi:** Modifica dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, concernente il trattamento economico del personale statale (675);

**Boffardi Ines ed altri:** Modifica degli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e ripristino degli articoli 9, 10 e 15 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (2905).

Il relatore Nucci presenta un testo unificato delle proposte di legge, che la Commissione delibera di trasmettere alla Commissione Bilancio per il parere di competenza.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

## AFFARI INTERNI (II)

### IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* CORONA. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per la ricerca scientifica, Zonca e il Sottosegretario di Stato per l'interno Mariani.

**Disegno di legge:**

**Autorizzazione della spesa per l'esecuzione dei programmi spaziali nazionali nel quadriennio 1969-1972 (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2352).**

Si passa all'esame degli articoli.

Il deputato Mattarelli presenta ed illustra, anche a nome degli altri firmatari, un emendamento all'articolo 1 inteso a comprendere nei programmi di ricerca del quadriennio considerato lo studio del progetto San Marco « D » fino alla realizzazione del prototipo.

Intervengono nella discussione sull'articolo 1 e sull'emendamento il Presidente Corona, il quale sottolinea la necessità di rivedere in futuro i programmi spaziali in una prospettiva di convergenza e di coordinamento degli stessi ed il Sottosegretario Zonca, il quale dopo aver evidenziato la particolare importanza scientifica, tecnica ed economica del progetto « Sirio », dichiara di non opporsi all'emendamento riguardante il progetto San Marco « D » purché non si modifichi la ripartizione degli stanziamenti. Anche il relatore Felici si dichiara d'accordo sull'emendamento, che posto in votazione è approvato.

L'articolo 1 è quindi approvato nel nuovo testo emendato.

L'articolo 2 è approvato con un emendamento aggiuntivo del deputato Mattarelli ed altri di contenuto identico al precedente..

Senza emendamenti, infine, è approvato l'articolo 3, mentre l'articolo 4 è approvato nel nuovo testo proposto dal Governo.

Il deputato Giannantoni, intervenendo per dichiarazione di voto, motiva innanzitutto il ritiro della richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in relazione all'impegno assunto dal Governo di discutere in Assemblea una mozione della sua parte sugli indirizzi della ricerca scientifica in Italia. Circa il merito del provvedimento rileva che non sono venute meno le preoccupazioni già espresse in sede di discussione generale, anzi queste si sono aggravate per fatti nuovi quali la conferenza di Bruxelles (ove si è discusso della unificazione degli organismi spaziali europei) e di Venezia (ove si è discusso della collaborazione tra Europa ed USA per i programmi post-Apollo) e i cui risultati sono stati negativi. Nella vicenda, incerta è stata la posizione del Governo italiano come lo è negli indirizzi interni, sicché si rende necessaria una verifica in Parlamento su tutta la politica di ricerca scientifica. Conclude dichiarando il voto contrario della sua parte.

Il deputato Niccolai Giuseppe dichiara il voto contrario della sua parte al disegno di legge che destina gran parte dei finanziamenti ad un progetto « Sirio » che aveva una sua validità se inserito nel programma ELDO. Osserva che il rifiuto opposto alla richiesta di aumento della quota di partecipazione all'ELDO è stato anche un errore economico, quando si tenga presente che l'80 per cento del contributo rientrava sotto forma di commesse e quando si consideri che la spesa da parte italiana sarebbe stata di gran lunga inferiore ai 30 miliardi che costerà il progetto « Sirio ». Esprime riserve che l'amministrazione di questi miliardi possa dare buoni frutti in mano alla Commissione Intercomitati studi problemi spaziali nominata dal CNR, nella quale, estromessi ormai autentici scienziati, dominano elementi travestiti da ricercatori.

Il disegno di legge al termine della seduta è votato a scrutinio segreto ed approvato.

**Proposta di legge:**

**Granelli ed altri:** Istituzione di un albo professionale dei maestri di sci e di un registro nazionale degli aiuti maestri per la tutela dell'insegnamento dello sci (2829).

Prosegue l'esame. Il relatore Foschi, in considerazione delle perplessità sorte in rela-

zione al suo nuovo testo, lo ritira confermando il suo testo primitivo.

Il deputato Arzilli si richiama alle precedenti dichiarazioni e propone un breve rinvio. È comunque del parere che si debba stabilire che la licenza sia rilasciata dal sindaco anziché dal questore.

Il deputato Ballardini invita il deputato Arzilli a recedere dalla sua proposta. Quanto alla preoccupazione circa la discrezionalità del questore nel rilascio della licenza, osserva che essa è praticamente nulla, risolvendosi in una mera attività di accertamento dei requisiti prescritti.

Il deputato Alfano, dopo aver lamentato che il relatore non abbia approfondito la questione nel senso richiesto, conferma la posizione contraria della sua parte al testo proposto dal relatore e la disponibilità per il testo originario della proposta di legge che prevede l'istituzione di un albo professionale.

Il deputato Arzilli insiste per la modifica del testo del relatore, che ritiene giustificata da motivi di principio ed illustra un proprio emendamento sostitutivo. Ad esso si dichiarano contrari i deputati Foschi e Ballardini, i quali rilevano l'inopportunità di affrontare in questa sede il problema generale della modifica delle norme di polizia amministrativa, sulla cui revisione peraltro concordano, e il deputato Miotti Carli Amalia che rappresenta le attese della categoria, particolarmente nell'Altipiano di Asiago.

Infine, riassunti i vari aspetti della discussione, il Presidente pone ai voti la scelta del testo base. È accolto quello proposto dal relatore, il cui articolo unico, con un nuovo titolo, è votato a scrutinio segreto ed approvato dopo che è respinto l'emendamento sostitutivo proposto dal deputato Arzilli.

#### **Disegno di legge:**

**Aumento in favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra del contributo obbligatorio di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1598 (2212).**

Il deputato Miotti Carli Amalia riferisce favorevolmente sul disegno di legge che prevede un aumento da 50 a 100 lire mensili del contributo versato all'Associazione dai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra fruanti di pensione di guerra o di assegno rinovabile.

Secondo il relatore l'adeguamento del contributo risponde a criteri perequativi in quanto sono già state aumentate nella stessa misura le analoghe contribuzioni corrisposte a

favore dell'Associazione nazionale dei caduti e dispersi in guerra. Il contributo permetterà all'Associazione di incrementare i compiti di istituto, in particolare le attività assistenziali.

Il deputato Alfano si dichiara decisamente contrario al provvedimento a causa del meccanismo di finanziamento ivi previsto che addossa l'onere a coloro stessi per l'assistenza dei quali si richiede il contributo. A suo parere l'onere dovrebbe far carico allo Stato. Presenta a riguardo apposito emendamento.

Il deputato Lodi Adriana si dichiara contraria al provvedimento sia per motivi d'ordine generale (in quanto l'assistenza è materia che dovrà passare alle regioni per cui si profila la necessità di sopprimere gli attuali enti assistenziali e non di puntellarli con nuovi riconoscimenti e sovvenzioni) sia d'ordine particolare, attinenti alla struttura e alla funzionalità dell'Ente stesso. Chiede, infine, un rinvio della discussione.

Il Sottosegretario Mariani, nel prendere atto delle osservazioni del deputato Lodi Adriana circa la struttura e la gestione dell'Ente, si associa, al fine di acquisire dati di cui attualmente non dispone, alla proposta di rinvio della discussione.

La proposta è accolta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,55.

## **GIUSTIZIA (IV)**

### **Sottocommissione per i pareri.**

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 1971, ORE 10,20. —  
*Presidenza del Presidente CASTELLI.*

#### **Proposta di legge:**

**Valiante e Pennacchini: Estensione ai magistrati militari delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati ordinari (Parere alla VII Commissione) (1294).**

Il deputato Lospinoso Severini riferisce sulla proposta di legge e sugli emendamenti presentati nella Commissione di merito. Fa presente che le nuove norme comporterebbero l'adozione di un sistema di nomina nei vari gradi della giustizia militare analogo a quello esistente, in virtù della « legge Breganze », per la magistratura ordinaria.

La Sottocommissione decide di approfondire ulteriormente l'esame della proposta di legge, rinviandone il seguito ad altra seduta.

**Proposta di legge:**

**Palmitessa:** Riabilitazione agli effetti civili e militari dei condannati nel periodo dall'8 settembre 1943 al 9 maggio 1945 per i reati di assenza dal servizio per diserzione (*Parere alla VII Commissione*) (1429).

A seguito della relazione del deputato Lospinoso Severini e degli interventi del deputato Cataldo e del Presidente, la Sottocommissione, pur ravvisando nel provvedimento materia di competenza primaria della Commissione giustizia, delibera di esprimere parere favorevole al proseguimento dell'*iter* purché vengano accolte alcune osservazioni, tendenti ad armonizzare la normativa della proposta di legge ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico e del codice penale.

**Proposta di legge:**

**Granelli ed altri:** Istituzione di un albo professionale dei maestri di sci e di un registro nazionale degli aiuti maestri per la tutela dell'insegnamento dello sci (*Parere alla II Commissione*) (2829).

Il relatore Cataldo riferisce sulla proposta di legge, rilevando che il testo originario dà adito a seri dubbi di costituzionalità, mentre il nuovo testo interamente sostitutivo predisposto dal relatore, che subordina l'abilitazione all'insegnamento dello sci alla licenza del questore, merita un apprezzamento favorevole.

La Sottocommissione esprime parere favorevole al nuovo testo e parere contrario al testo originario della proposta di legge.

**Proposta di legge:**

**De Maria ed altri:** Obbligatorietà della visita prematrimoniale e istituzione di consultori matrimoniali (*Parere alla XIV Commissione*) (1656).

A seguito della relazione del Presidente, la Sottocommissione delibera di esprimere parere favorevole, subordinatamente alla sostituzione dell'articolo 1 con la formulazione già predisposta allo stesso riguardo dal Comitato ristretto, costituito in seno alla Commissione giustizia, incaricato di esaminare le proposte di legge per la riforma del diritto di famiglia.

**Proposte di legge:**

**Maggioni:** Obbligo dell'iscrizione del gruppo sanguigno nei documenti di identità (2426);

**Boffardi Ines:** Obbligatorietà dell'iscrizione del gruppo sanguigno di appartenenza sulle patenti di guida e sui documenti di riconoscimento (*Parere alla XIV Commissione*) (2975).

A seguito della relazione favorevole del deputato Cataldo, che formula alcune osser-

vazioni, la Sottocommissione esprime parere favorevole, osservando che la proposta di legge n. 2975 appare preferibile alla proposta di legge n. 2426, ma che è opportuno modificarla nel senso di portare a sei mesi il termine per l'iscrizione del gruppo sanguigno sui documenti già rilasciati e di sostituire all'ammenda da mille a duemila lire una sanzione pecuniaria, da quattromila a diecimila lire.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

## BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

### IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente TREMELLONI.* — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Cattani.

**Disegno di legge:**

**Aumento del capitale della Banca nazionale per il lavoro** (*Parere alla VI Commissione, competente in sede legislativa*) (2965).

Il relatore Tarabini ricorda le perplessità espresse in sede di esame del provvedimento da parte del Comitato pareri circa il tipo di meccanismo di reperimento dei fondi destinati alla copertura della maggiore spesa implicata dal disegno di legge. Dopo aver precisato che nel provvedimento si prevede di ricorrere a prelievi dal mercato finanziario per consentire l'aumento del capitale di dotazione della Banca nazionale del lavoro, il relatore osserva che a suo giudizio il ricorso al mercato finanziario per un tipo di operazioni destinate a rafforzare la posizione sul mercato di un singolo istituto bancario, in un momento in cui vi è una grave carenza di fondi disponibili per esigenze di ben altro impegno nel settore degli investimenti, appare distortivo rispetto a quello che dovrebbe essere il corretto meccanismo di funzionamento del mercato finanziario stesso. Quanto alla obiezione che non si avrebbe alcuna effettiva sottrazione di risorse dal mercato finanziario poiché la Banca nazionale del lavoro sottoscriverà essa stessa i titoli, si tratta di una obiezione non risolutiva né pertinente poiché riguarda evidentemente solo la fase iniziale del richiamo al mercato finanziario. Per questi motivi, non sembrandogli superabili le

perplexità suscitate dalle implicazioni finanziarie proprie del provvedimento in esame, propone che la Commissione esprima sul provvedimento stesso parere contrario.

Interviene quindi nella discussione il deputato Di Lisa, per rilevare che nel caso della Banca nazionale del lavoro, da un lato si è di fronte ad un istituto che non è a regime privatistico ma è di diritto pubblico, per cui non solo ha un preciso rapporto con lo Stato, ma è nell'impossibilità di utilizzare strumenti di intervento sul mercato come quello di cui dispongono per esempio le banche del gruppo IRI; dall'altro lato si tratta di un organismo finanziario a rilievo non solo nazionale ma internazionale, e che pertanto deve essere messo in grado di allinearsi ai livelli operativi propri delle maggiori banche europee. Per questi motivi ritiene che la Commissione dovrebbe esprimere un parere favorevole.

Il deputato Raucci dichiara invece di condividere pienamente le perplessità manifestate dal relatore nei confronti di un'operazione destinata a sottrarre al mercato finanziario risorse necessarie per il finanziamento di interventi nel settore degli investimenti a livello di enti locali: in un settore cioè ben più essenziale ai fini dello sviluppo generale del paese.

Il deputato Scotti, dopo aver premesso che la preoccupazione espressa dal deputato Raucci sarebbe giustificata se non si fosse in presenza di un'operazione di natura puramente contabile, di un'operazione cioè di mera ristrutturazione finanziaria all'interno della Banca del lavoro, desidera anch'egli richiamare l'attenzione della Commissione sulla particolare posizione internazionale della Banca del lavoro, tale da rendere indispensabile e urgente l'adeguamento dei mezzi propri di tale banca.

Prende quindi la parola il Sottosegretario Cattani ribadendo il parere favorevole del Governo al provvedimento in questione ed illustrando alcune modifiche al testo del provvedimento che il Governo si ripropone di sottoporre all'attenzione della competente Commissione di merito.

Successivamente, la Commissione non approva, a maggioranza, la proposta del relatore Tarabini di esprimere parere contrario sul disegno di legge e, in particolare, sul meccanismo di copertura ivi previsto, a fronte della rilevante maggiore spesa implicata, e definita mediante il ricorso al mercato dei capitali, che potrebbe ingenerare pericolose tensioni e distorsioni nel mercato finanziario.

La Commissione delibera, quindi, a maggioranza, di esprimere parere favorevole sul disegno di legge, a condizione:

1) che la ripartizione annuale della somma complessivamente autorizzata risulti riferita al periodo 1971-1973 (e non 1970-1972): in tal senso dovranno risultare modificati gli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge;

2) che tra le operazioni finanziarie per fronteggiare la maggiore spesa derivante dalla partecipazione del Tesoro all'aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro venga prevista, oltre alla contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche (articolo 2), anche la emissione di buoni poliennali del Tesoro e di speciali certificati di credito;

3) che, a copertura dell'onere relativo alle predette operazioni finanziarie per l'anno in corso, risultino evitati gli stanziamenti dei capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971 (in tal senso dovrà risultare modificato l'ultimo periodo del quarto comma dell'articolo 3 del disegno di legge).

#### Disegno di legge:

**Istituzione della Direzione generale per la tutela e il riadattamento dei minori presso il Ministero di grazia e giustizia (*Parere alla IV Commissione, competente in sede legislativa*) (2040).**

Su proposta del relatore Di Lisa la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta l'esame degli emendamenti trasmessi dalla Commissione Giustizia.

#### Disegni di legge:

**Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1969, n. 504, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 (1819);**

**Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1968, n. 575, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2919);**

**Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, n. 1140, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per preleva-**

mento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2920);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, n. 1141, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2921);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1968, n. 1078, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2922);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1968, n. 1268, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2923);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1968, n. 1276, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2924);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1969, n. 406, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2925);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 985, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2926);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969 n. 984, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste

per l'anno finanziario 1969 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2927);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1969, n. 926, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2928);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1970, n. 48, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2929);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1970, n. 314, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2930).

Il deputato Di Lisa rinnova, a nome del relatore La Loggia, la proposta di richiedere l'assegnazione in sede legislativa dei disegni di legge di convalidazione dei decreti presidenziali di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

La Commissione, all'unanimità e con il consenso del Governo delibera di accogliere tale proposta e di avanzare una richiesta in tal senso alla Presidenza della Camera.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

## FINANZE E TESORO (VI)

### IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 1971, ORE 10,10. — *Presidenza del Vicepresidente CIAMPAGLIA indi del Vicepresidente RAFFAELLI.*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Borghi, per i lavori pubblici Scarlato.

Proposta di legge:

Giomo; Cattaneo Petrini Giannina; Simonacci: Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge

9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per l'applicazione della legge stessa (*Modificata dalla VI Commissione della Camera e nuovamente modificata dal Senato*) (1317-1815-1981-D).

La Commissione prosegue la discussione sugli articoli del provvedimento.

Il deputato Santagati chiede un rinvio della discussione. Alla proposta si dichiarano contrari il Relatore e il Governo. Posta ai voti, la proposta di rinvio è respinta.

Il Presidente dichiara improponibili due emendamenti Santagati e Menicacci interamente sostitutivi dell'articolo 1 in quanto non connessi con le modifiche introdotte dal Senato.

Il deputato Menicacci interviene, per dichiarazione di voto, su altro suo emendamento all'articolo 1, tendente a ripristinare l'imposta camerale fra quelle comprese nelle esenzioni.

L'emendamento Menicacci, posti ai voti è respinto.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 nel testo pervenuto dal Senato.

Il deputato Santagati interviene sull'articolo 2.

Il Presidente Raffaelli, nell'imminenza di una votazione in Assemblea, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

#### Disegno di legge:

Facoltà dell'Azienda nazionale autonoma delle strade di trasportare all'esercizio successivo gli ordini di accreditamento emessi sui capitoli del titolo II (spese in conto capitale) (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (2847).

La Commissione vota a scrutinio segreto il disegno di legge che risulta approvato.

#### Disegno di legge:

Compenso per le notifiche degli atti dell'amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2873).

La Commissione vota a scrutinio segreto il disegno di legge che risulta approvato.

#### Disegno di legge:

Riorganizzazione del dopolavoro dei Monopoli di Stato (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2551).

La Commissione vota a scrutinio segreto il disegno di legge che risulta approvato con le modificazioni adottate nella seduta del 3 febbraio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

### ISTRUZIONE (VIII)

#### IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ROMANATO, indi del Vicepresidente MORO DINO.* — Intervengono il Ministro della pubblica istruzione, Misasi, ed il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Rosati.

#### Disegno di legge:

Norme sull'ordinamento scolastico (2908).

La Commissione prosegue la discussione degli articoli.

Viene approvato un emendamento del relatore Racchetti tendente ad aggiungere il seguente articolo 1-*bis*:

« Gli alunni di istituti o scuole di istruzione secondaria superiore che hanno fruito di borse di studio annuali all'estero, promosse dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dall'AFSAI - Borse di studio internazionali, o da altri enti o associazioni culturali riconosciute dal Governo italiano, saranno riammessi alla scuola italiana su parere del consiglio di classe, il quale, dopo aver valutato il programma svolto dallo studente all'estero e previo eventuale esperimento su una o più materie, delibera sulla sua iscrizione alla classe successiva a quella per cui è già in possesso di promozione ».

La Commissione passa quindi all'articolo 2. Vengono approvati i seguenti emendamenti: del deputato Moro Dino tendente ad inserire un comma aggiuntivo, dopo il primo comma dell'articolo, relativo alla facoltà per i provveditori agli studi di consentire due distinti consigli di ciclo per ogni plesso laddove gli insegnanti siano troppo numerosi o di assegnare gli insegnanti di plessi isolati o troppo piccoli ad un altro consiglio di ciclo;

dei deputati Moro Dino ed altri tendente a sostituire al consiglio di ciclo il singolo insegnante, sentito il consiglio di ciclo, per la esclusione dalla frequenza della classe successiva; dei deputati Moro Dino ed altri, Bini ed altri, Canestri e Sanna, tendente a sopprimere il penultimo comma dell'articolo 2; dei deputati Giordano ed altri tendente a specificare, all'ultimo comma, che la conservazione agli alunni del medesimo insegnante fino al termine del ciclo avviene in relazione alle varie discipline; dei deputati Levi Arian Giorgina ed altri tendente ad aggiungere un comma finale relativo alla parificazione ai diplomi di licenza della scuola media dei diplomi delle cessate scuole di avviamento e dell'VIII classe post-elementare. Vengono respinti i seguenti emendamenti: dei deputati Canestri e Sanna tendente all'abolizione nella scuola elementare delle pluriclassi; dei deputati Tedeschi ed altri tendente a stabilire che il consiglio degli insegnanti di primo ciclo e il consiglio degli insegnanti di secondo ciclo sono presieduti da un insegnante eletto annualmente dal consiglio; dei deputati Canestri e Sanna tendente a limitare i poteri dell'insegnante per la scuola elementare e del consiglio di classe per la scuola media in ordine alla proposta delle soluzioni più idonee per il recupero dell'alunno escluso dalla frequenza della classe successiva; dei deputati Tedeschi ed altri tendente ad inserire un ultimo comma relativo alla modifica della tabella organica della scuola media annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 2063 del 15 novembre 1963. Risulta precluso un emendamento dei deputati Canestri e Sanna tendente a fissare a 20 il numero massimo di alunni per classe in ciascuno dei tre cicli didattici.

Dopo dichiarazioni di voto contrarie dei deputati Giannantoni e Mattalia, la Commissione approva quindi l'articolo 2 il cui testo, in seguito agli emendamenti approvati, risulta così formulato:

#### ART. 2.

La scuola dell'obbligo è ripartita in tre cicli didattici: due di istruzione elementare costituiti, rispettivamente, dalla prima e seconda classe e dalla terza, quarta e quinta elementare, e uno di istruzione secondaria, costituito dalle tre classi di scuola media.

I provveditori agli studi possono consentire due distinti consigli di ciclo per ogni plesso laddove gli insegnanti siano troppo numerosi o assegnare gli insegnanti di plessi

isolati o troppo piccoli a un altro consiglio di ciclo.

Nella scuola elementare sono istituiti, in ogni plesso, il consiglio degli insegnanti di primo ciclo e il consiglio degli insegnanti di secondo ciclo, presieduti dal direttore didattico competente o da un maestro da lui delegato, per consentire agli insegnanti del medesimo ciclo lo scambio delle reciproche esperienze, per deliberare il coordinamento della attività didattica ed educativa e per quanto altro occorra in applicazione della presente legge.

Nell'ambito di ciascun ciclo, l'esclusione dalla frequenza della classe successiva può essere deliberata soltanto in casi particolari dall'insegnante di classe, sentito il consiglio di ciclo, nella scuola elementare o, nella scuola media, dal consiglio di classe. L'insegnante, per la scuola elementare, il consiglio di classe, per la scuola media, redigono motivata relazione scritta e propongono le soluzioni più idonee, in rapporto all'individualità del caso, per il recupero dell'alunno, dandone comunicazione alla famiglia.

L'unità di ogni ciclo è assicurata anche conservando agli alunni per le varie discipline il medesimo insegnante fino al termine del ciclo stesso, salvi i mutamenti di posizione di stato per trasferimento o per altra causa prevista dalla legge.

I diplomi delle cessate scuole di avviamento e dell'ottava classe post-elementare sono parificati a tutti gli effetti ai diplomi di licenza della scuola media.

La Commissione passa all'articolo 3. Vengono approvati i seguenti emendamenti: dei deputati Moro Dino ed altri tendente a sostituire al primo comma l'espressione «quadrimestri» con l'espressione «periodi»; dei deputati Giordano ed altri tendente a sostituire, al secondo comma, le famiglie ai rappresentanti delle famiglie ai fini della comunicazione dei piani di lavoro; dei deputati Levi Arian Giorgina ed altri tendente ad inserire tra il secondo ed il terzo comma un ulteriore comma relativo alle scuole serali statali.

Vengono respinti i seguenti emendamenti: dei deputati Canestri e Sanna tendente a sostituire integralmente l'articolo 3; del deputato Mattalia tendente a sostituire integralmente i primi due commi dell'articolo; dei deputati Raicich ed altri tendente a sostituire l'ultimo comma dell'articolo con una disposizione relativa alla verifica dell'andamento della sperimentazione. Risulta precluso un emenda-

mento dei deputati Raicich ed altri relativo alla partecipazione delle famiglie, nella scuola dell'obbligo, e degli studenti, nelle scuole medie superiori, alla formulazione dei piani di lavoro. Dopo dichiarazioni di voto contrarie dei deputati Raicich, Mattalia e Granata, la Commissione approva l'articolo 3, il cui testo, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 3.

Nell'ambito dei programmi vigenti e tenuti presenti gli obiettivi di istruzione e di formazione da raggiungere, all'inizio dei periodi si stabiliscono piani di lavoro per approfondire aspetti o parti del programma, procedere alle scelte, alle integrazioni e agli aggiornamenti più idonei per la preparazione degli alunni e per adeguare, ove necessario, la distribuzione oraria degli insegnamenti alle esigenze della sperimentazione.

I piani di lavoro, dei quali sono rese edotte le famiglie e, in forma adeguata all'età, gli alunni, sono stabiliti, per la scuola elementare, dal consiglio di ciclo di cui al precedente articolo 2 e, per la scuola secondaria, dal consiglio di classe.

Nelle scuole serali statali del terzo ciclo sono istituiti, su domanda di almeno otto studenti, corsi accelerati che consentano lo svolgimento in un anno di programmi biennali o dell'intero programma triennale. Nelle scuole secondarie superiori serali statali sono istituiti, su domanda di almeno otto studenti, corsi accelerati che consentano lo svolgimento in un anno di programmi biennali. I corsi serali degli istituti tecnici industriali statali sono quinquennali.

Negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica il collegio dei professori promuove e coordina l'azione dei consigli di classe.

*(La seduta, sospesa alle 12,30, riprende alle 16).*

La Commissione respinge a scrutinio segreto un emendamento dei deputati Raicich ed altri tendente ad aggiungere un articolo 3-bis relativo alla generalizzazione negli istituti professionali dei corsi previsti dalla legge 27 ottobre 1969, n. 754.

Dopo una dichiarazione di voto contrario del deputato Giannantoni ed una dichiarazione di astensione del deputato Moro Dino, la Commissione approva, soltanto in via di principio poiché implicante onere finanziario, il seguen-

te articolo aggiuntivo 3-bis proposto dai deputati Rausa e Spitella:

ART. 3-bis.

A decorrere dall'anno scolastico 1971-72, il numero dei corsi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, concernente la sperimentazione negli istituti professionali, è aumentato da 350 a 600.

La Commissione respinge un articolo aggiuntivo 3-ter, proposto dai deputati Raicich ed altri e sul quale avevano preannunciato il proprio voto favorevole i deputati Giannantoni e Canestri, relativo alla chiusura delle iscrizioni alla prima classe delle scuole e degli istituti magistrali a partire dall'anno scolastico 1971-72.

Su proposta del deputato Raicich, il quale ritiene necessaria una pausa di meditazione onde valutare il significato politico degli articoli fin qui approvati in relazione all'atteggiamento da tenere per il seguito della discussione degli articoli, il Presidente Romanato rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,30.

LAVORI PUBBLICI (IX)

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente BARONI.* — Interviene il Ministro dei lavori pubblici, Lauricella.

DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI  
DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI:

La Commissione prosegue la discussione sulle comunicazioni fatte dal ministro dei lavori pubblici nella seduta di giovedì 4 febbraio.

Il deputato Degan si sofferma sui provvedimenti da adottare per far fronte alla crisi, congiunturale e strutturale insieme, esistente nel settore edilizio, determinata da molteplici cause.

L'iniziativa pubblica nel settore edilizio non ha avuto le dimensioni previste nel piano di sviluppo economico e non ha assolto quindi alcuna funzione anticongiunturale: ad aggravare tale situazione ha forse contribuito anche la mancata adozione di provvedimenti di carattere transitorio, in attesa delle riforme di struttura.

Tra l'altro si offre l'occasione di affrontare il problema dell'edilizia convenzionata, secondo quanto il piano di sviluppo economico prevedeva, in modo da indirizzare verso i fini prescelti l'iniziativa privata, mentre, attraverso l'introduzione di modifiche alla legge n. 167 del 1962, dovrà tendersi alla realizzazione di un equilibrio tra costruzione di edifici ed esecuzione delle opere di urbanizzazione, il cui costo non potrà essere accolto a chi costruisce: è necessario invece, a questo proposito un intervento dello Stato che eviti che tali oneri vadano a gravare sui canoni di locazione.

Il ricorso all'edilizia convenzionata, interessandovi anche le cooperative a proprietà sia indivisa che individuale, consentirà anche un drenaggio del risparmio privato, da agevolare al fine di contribuire a risolvere il problema della casa anche in proprietà, insieme con le provvidenze per la realizzazione di abitazioni da cedere in locazione.

Occorrerà anche affrontare il problema della industrializzazione nell'edilizia, in connessione con la prevista realizzazione di sistemi urbani, per accelerare l'attuazione dei programmi.

A tal fine gioverà anche una maggiore disponibilità di aree a bassi costi, conferendo alle regioni la potestà di procedere all'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, in modo da accelerare tale approvazione, che incontra ora molti ritardi.

Conclude auspicando che il provvedimento di riforma nel settore edilizio venga al più presto presentato al Parlamento, in modo da far tempestivamente fronte alle esigenze che si pongono nel Paese.

Il deputato Guarra dopo aver rilevata la perdurante carenza di abitazioni, cui, difformemente da quanto previsto dal programma di sviluppo economico, non si è fatto fronte con il previsto intervento pubblico, sottolinea che ciò deve far dubitare della possibilità di porre rimedio all'attuale situazione di crisi nel settore edilizio con tale tipo di intervento.

Gli strumenti per far fronte alla crisi in questione, individuati dal Ministro Lauricella in nuove norme per l'esproprio delle aree, nella modifica della legge n. 167 e nella unitarietà degli enti di interventi nel settore edilizio, debbano essere oggetto di attenta considerazione.

Per quanto concerne la prima questione, occorre, se vi è una precisa volontà di proposito, adottare subito nuove norme riguardanti la determinazione dell'indennità di

espropriazione, ammesso che l'attuale livello dei prezzi delle aree determini ritardi sulla esecuzione delle opere, ciò di cui peraltro si può dubitare.

La legge n. 167, se necessario, deve essere modificata: presupposto indispensabile per la sua attuazione è però lo stanziamento a tal fine di adeguati mezzi finanziari.

Occorre anche precisare che cosa si intende fare per realizzare la unitarietà degli interventi pubblici nel settore edilizio, che pure è indubbiamente necessaria.

Peraltro, l'adozione di tali strumenti potrà dare effetti positivi a lunga scadenza, ma non potrà risolvere l'attuale crisi, che diverrà tanto più grave quanto più regredirà l'intervento privato, in mancanza di interventi pubblici adeguati.

Una adeguata funzione anticongiunturale potrà essere esplicata da una politica di difesa del suolo, che consentirà di occupare molte delle maestranze che rimarranno disoccupate in conseguenza della crisi suddetta.

È anche necessario chiarire cosa si intende per edilizia convenzionata, tenendo anche presente, a tale proposito, gli orientamenti di chi dovrebbe concretamente realizzare tale tipo di abitazioni.

Il deputato Greggi, rilevata l'autocritica insita nelle comunicazioni del ministro dei lavori pubblici rispetto alle scelte assunte nel settore edilizio in questi ultimi anni, sottolinea la necessità della emanazione di una legge urbanistica conforme alla Costituzione e l'assunzione di chiare scelte in ordine al decentramento dello sviluppo industriale.

Una nuova politica della casa non può prescindere dalla considerazione di principi costituzionali, quali quello sancito dall'articolo 47 della Costituzione, e delle obiettive condizioni e possibilità economiche.

Le cause dell'attuale situazione di crisi nell'edilizia debbono essere individuate soprattutto in una carenza dell'azione pubblica, che ha determinato le condizioni perché la crisi stessa si determinasse, mentre rimane elevata la domanda di abitazioni, che è superiore alla stessa offerta: è da aggiungersi che in questi anni le abitazioni sono state realizzate in modo non territorialmente equilibrato, a causa di una errata politica di localizzazione industriale.

Non si può strumentalizzare l'attuale situazione di crisi per adottare soluzioni che aggraverebbero la crisi stessa, come quando si volesse assegnare un ruolo meramente sussidiario all'iniziativa privata, che ha finora svolto un ruolo essenziale nel settore edilizio

e che deve continuare a svolgerlo, adeguatamente assistita dallo Stato, se si vuole che essa sia indirizzata verso certi scopi popolari.

I dati più recenti confermano un aumento delle abitazioni in proprietà, dato questo di cui non può non tenersi conto ai fini di una nuova politica edilizia, rispondente al disposto dell'articolo 47 della Costituzione ed alle più profonde esigenze popolari, mentre occorre evitare nuove concentrazioni urbane ed industriali ed incentivare la predisposizione degli strumenti urbanistici da parte dei molti comuni che ne sono ancora sprovvisti.

Nella introduzione di modifiche alla legge n. 167 dovrà tenersi conto della necessità di una disciplina urbanistica omogenea e del fatto che la legge stessa attiene solo al problema delle aree; occorrerà anche evitare di emanare norme in contrasto con la Costituzione per quanto attiene la determinazione dell'indennità di espropriazione e rilanciare l'edilizia convenzionata, di cui alla legge n. 1179, con modifiche dirette a consentire la concessione dei mutui direttamente ai lavoratori.

Il superamento della crisi edilizia dipenderà anche dalla liberalizzazione dei canoni di locazione e dalla emanazione di provvidenze che consentano ai cittadini di acquisire la proprietà dell'abitazione, abbandonando l'attuale sistema statalistico, con scelte libere garantite dal sistema dei mutui, e non con la costruzione diretta da parte dello Stato con concessione in solo affitto.

Il deputato Carra, dopo aver rivendicato il diritto della maggioranza di apportare il suo contributo critico alle decisioni del Governo, rileva la sostanziale concordanza tra le linee politiche enunciate dal Ministro Lauricella e gli orientamenti emersi in Commissione in precedenti occasioni e sottolinea l'esigenza di potenziare, nel quadro della riforma per la casa, le autonomie locali nel più generale contesto di una riforma della organizzazione dello Stato.

Un nodo da affrontare è quello dei rapporti tra Stato e cittadino, per quanto attiene in particolare alla determinazione dell'indennità di espropriazione, modificando, se necessario, le norme costituzionali che possano venire in considerazione in tale riguardo.

L'iniziativa privata dovrà operare in modo conforme ad obiettivi prefissati: a questo proposito occorrerà chiarire ogni dubbio ed incertezza che potrebbe sorgere negli operatori economici.

Occorrerà anche agevolare le cooperative a proprietà indivisa, evitando la creazione di ogni struttura burocratica per quanto attiene

alla gestione del patrimonio immobiliare, per attivare invece l'autogestione di tale patrimonio da parte di chi ne usufruisce.

La utilizzazione del risparmio privato nel settore edilizio deve costituire oggetto di attenta valutazione, introducendo opportune garanzie riguardo alle oscillazioni di valore della moneta.

Sono queste, a suo avviso, le linee fondamentali cui dovrebbe attenersi la nuova politica della casa per venire incontro alle istanze più volte espresse e su cui si realizzerà certamente un'ampia convergenza.

Il deputato Ferretti auspica l'assunzione di provvedimenti che valgono a modificare le attuali linee di sviluppo, con le distorsioni che esso presenta, che favorisce la rendita fondiaria.

La mancanza di una politica urbanistica diretta ad eliminare tale rendita, unitamente alla diminuzione dell'intervento pubblico nel settore edilizio, ha incentivato la speculazione e determinata la crisi attuale.

Lo Stato è finora intervenuto solo per mediare i conflitti tra percettori della rendita e del profitto, quasi fossero elementi non modificabili: su questa strada si vorrebbe ora da alcuni proseguire con provvedimenti anticongiunturali, mentre è necessario modificare la struttura stessa del settore edilizio.

È necessario affrontare in modo globale il problema della determinazione dell'indennità di espropriazione e modificare la legge n. 167 al fine da consentire ai comuni di concedere il diritto di superficie sulle aree espropriate ed il risanamento dei centri urbani.

Conclude dichiarando di condividere le enunciazioni politiche contenute nella relazione svolta dal Ministro Lauricella, e suggerendo la emanazione di un decreto-legge che rechi nuove norme circa la determinazione dell'indennità di espropriazione e stanzi fondi per l'urbanizzazione delle aree, oltre che consentire il celere impiego dei fondi disponibili da parte della « Gescal ».

Il Presidente Baroni dichiara quindi chiusa la discussione sulle comunicazioni del Ministro.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,5.

## TRASPORTI (X)

### IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Cengarle.

**Disegno di legge:**

Erogazione per gli anni 1968, 1969 e 1970 di contributi straordinari agli enti pubblici e agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori (*Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2215-B).

Il relatore Azimonti dà ragione brevemente della modifica di carattere formale, sulla quale ha espresso parere favorevole la Commissione bilancio, introdotta dal Senato, intesa a consentire la utilizzazione, in deroga all'articolo 1 della legge n. 64 del 1955, delle somme stanziato sul fondo globale 1969, per far fronte all'onere per il 1968.

Il deputato Marocco raccomanda una sollecita presentazione del disegno di legge, già preannunziato, che prevede analoghi benefici per le società in esercizio nelle regioni a statuto speciale, mentre il deputato Foscarini preannuncia il voto contrario del gruppo comunista sul provvedimento.

Il Sottosegretario Cengarle raccomanda la approvazione definitiva del disegno di legge e dà assicurazione al deputato Marocco circa la sollecita presentazione del disegno di legge da lui auspicato. Il Sottosegretario accoglie quindi come raccomandazione un ordine del giorno presentato dai deputati Damico e Sergio Ceravolo che sollecita misure atte a sanare i *deficit* di bilancio delle aziende municipalizzate di trasporto e la concessione a queste ultime di un contributo straordinario.

La Commissione approva la modifica all'articolo 5 introdotta dal Senato. Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

Al termine della seduta il deputato Foscarini sottolinea le conseguenze negative derivanti dalla decisione di revocare la concessione alla BEA, per affidarla all'ASA, del servizio a terra nell'aeroporto di Fiumicino, e chiede precisazioni sulla minaccia da parte dell'Alitalia di ridurre l'organico dei motoristi. Il Sottosegretario Cengarle, mentre dichiara l'intenzione del Governo di procedere, in tempi che non possono ovviamente essere brevi, alla pubblicizzazione dei servizi aeroportuali in tutti gli aeroporti, precisa che per quanto riguarda il problema dell'Alitalia, una risposta più consapevole può essere fornita dal Ministro delle partecipazioni statali.

Su richiesta del deputato Sergio Ceravolo e dopo interventi dei deputati Azimonti, Querci, Antonio Mancini, Battistella e Merli, la Commissione affida al Presidente — che assicura si farà immediatamente interprete degli orientamenti della Commissione — l'incarico

di sollecitare un'esposizione del Ministro dei trasporti sul piano poliennale delle ferrovie dello Stato e di chiedere di conoscere le linee generali della legge di delega alle regioni delle competenze in materia di trasporti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

## AGRICOLTURA (XI)

### IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Iozzelli.

**Disegno di legge:**

Finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA (2891).

Si prosegue la discussione generale. Il deputato De Leonardis ricorda che l'AIMA nella sua attività ha dovuto registrare varie disfunzioni, tra cui gravi alcune di natura finanziaria, alle quali va posto rimedio per rendere gli interventi dell'Azienda tempestivi ed efficaci. Per raggiungere tale obiettivo si potrebbe cominciare con l'attribuire ai funzionari dell'AIMA poteri di natura « manageriale », cioè di pronta decisione e di pronto intervento, cui farebbe riscontro una accentuata responsabilità personale dei funzionari stessi qualora in sede di controllo si accertasse l'esistenza di loro gravi mancanze. Rifacendosi ai principi esposti nella relazione che egli fece anni fa al progetto di legge istitutivo dell'AIMA, ricorda che la CEE prevede due tipi di intervento per disciplinare il mercato: il primo si basa sulla instaurazione di un sistema di prezzi che assicuri una equa remunerazione ai produttori agricoli e la loro difesa da una troppo pesante concorrenza internazionale; il secondo tipo si basa su un sistema preferenziale e su speciali rapporti con gli Stati terzi. L'AIMA può essere inquadrata nel primo tipo di interventi comunitari. Dopo aver sottolineato l'opportunità di una attività concorrenziale disciplinata per impedire che la produzione scada di qualità (i produttori infatti se fossero convinti che i loro *surplus* venissero sempre acquistati e pagati da un ente pubblico sarebbero indotti a puntare più sulla quantità che sulla qualità) ritiene necessario assicurare all'AIMA l'autonomia da altri organi

ministeriali dai quali fino ad oggi è stata condizionata ed inoltre un suo collegamento con la nostra delegazione a Bruxelles, affinché l'Azienda, pur senza prendere decisioni che competono ad altri, faccia però valere le sue esigenze. Per rendere l'attività dell'AIMA più efficiente si pone inoltre il problema dell'ammodernamento delle sue strutture, problema che potrebbe essere risolto con gli elaboratori elettronici, il cui impiego è condizionato per esigenze tecniche da un uniforme comportamento degli organi periferici della Azienda nello svolgimento dei loro compiti. Dovrebbero per esempio essere date direttive precise perché tutte le pratiche relative al pagamento delle integrazioni di prezzo (previste dai regolamenti comunitari per certi prodotti agricoli) siano istruite uniformemente. L'uso degli elaboratori elettronici consentirebbe pagamenti solleciti evitando quei paurosi ritardi registrati in passato e che sono stati causa di esasperazione nei produttori. Concludendo, ritiene inaccettabili alcune richieste comuniste concernenti l'AIMA, le associazioni dei produttori, e la soppressione dell'ente risi.

Il deputato Bonifazi precisa che il gruppo comunista intende collaborare per migliorare il provvedimento in esame, che persegue un obiettivo giusto. È necessario però non lasciarsi sfuggire l'occasione per affrontare il problema della ristrutturazione dell'AIMA e per precisare, senza possibilità di equivoco, in quale momento si dovranno iniziare i piani semestrali (previsti dal disegno di legge) e i termini entro i quali il Tesoro dovrà varare il decreto per le anticipazioni. A quest'ultimo proposito non può non criticare il fatto che la Federconsorzi abbia svolto il ruolo di anticipatore per lungo tempo, ricavandone vantaggi. Problema importante è anche quello di precisare il ruolo delle associazioni dei produttori che devono essere libere e democratiche: questa richiesta non è in contrasto, come ritengono alcuni, con l'altra di una ristrutturazione dell'AIMA. Il primo passo da compiere è, intanto, di fare entrare nel consiglio di amministrazione dell'Azienda i rappresentanti delle associazioni dei produttori. Rilevato che la posizione del gruppo comunista è condivisa anche da altri gruppi, chiede al Governo e alla maggioranza se siano effettivamente disponibili ad un dialogo per migliorare il provvedimento in esame.

Il deputato Traversa ritiene che i ritardi che sono stati registrati nel pagamento delle integrazioni comunitarie di prezzo non sono da imputare all'AIMA né agli ispettorati del-

l'alimentazione, ma ad una legislazione farraginosa e al non tempestivo versamento da parte del Tesoro all'Azienda delle somme ad essa spettanti. Agli inconvenienti attuali pone rimedio il provvedimento in esame. Dopo aver lamentato che certi regolamenti comunitari sono stati recepiti in tutti i paesi della CEE tranne che in Italia, con gravi danni per i produttori, respinge le critiche mosse alla Federconsorzi che con la sua moderna attrezzatura e la sua solidità finanziaria si è rivelata efficace strumento per il progresso della agricoltura italiana, tant'è che questo organismo ci viene invidiato anche all'estero. Respinge egualmente le richieste per la soppressione dell'Ente nazionale risi che invece va rafforzato per poter proseguire nella sua positiva attività. Circa la costituzione di nuove cooperative, ritiene sia necessario agire con la massima oculatezza, per prevenire i fallimenti e i danni registrati in passato. Concludendo sollecita interventi per il settore vitivinicolo, che è in crisi anche per le eccessive giacenze, un rilancio del « piano verde » n. 2, e un aiuto concreto ai produttori di grano tenero così come è stato fatto per quelli di grano duro.

Il Presidente rinvia il seguito del dibattito.

In chiusura di seduta i deputati Valori e Ognibene sollecitano l'esame di una proposta di legge per la trasformazione della mezzadria in affitto, il deputato Schiavon il parere su un provvedimento relativo alla fecondazione artificiale degli animali (assegnato alla competenza della Commissione sanità), il deputato Bardelli una riunione per esaminare, alla presenza del ministro Natali, il problema del decentramento delle funzioni dal Ministero dell'agricoltura alle regioni, il deputato Cristofori una sua proposta per il trasferimento di terreni dagli enti di sviluppo a comuni ed a pubbliche amministrazioni, il deputato Salvatore una sollecita conclusione dell'esame del disegno di legge sull'AIMA. A quest'ultima sollecitazione aderisce il Sottosegretario Iozzelli.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,25.

## INDUSTRIA (XII)

### IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente SERVADEI*. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'indu-

stria, il commercio e l'artigianato, Mammi e il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste, Venturi.

**Proposte di legge:**

**Raffaelli ed altri:** Disciplina del commercio a posto fisso (528);

**Grassi Bertazzi:** Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio (924);

**Origlia ed altri:** Aattuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118);

**Baldani Guerra ed altri:** Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni (1125);

**Scotti ed altri:** Disciplina del commercio (1237);

**Monti ed altri:** Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico (1339).

Continua l'esame degli articoli del testo unificato. Sull'articolo 2 la Commissione respinge un emendamento interamente soppressivo del deputato Libertini ed altri emendamenti modificativi dei deputati Girardin e Scotti; approva invece emendamenti proposti dal Governo, dal deputato Di Puccio ed altri e dal relatore Helfer, cosicché l'articolo 2, approvato poi nel suo complesso dalla Commissione, risulta del seguente tenore:

**ART. 2.**

*(Iscrizione nel registro)*

Devono essere iscritti nel registro coloro che intendono esercitare una delle attività previste dall'articolo 1 sotto qualsiasi forma anche a carattere saltuario o provvisorio, nonché:

1) gli industriali, qualora intendano esercitare la vendita al pubblico, al minuto, di merci anche se di loro produzione;

2) gli artigiani, ad eccezione di quelli che, iscritti all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, esercitano nel luogo di produzione la vendita al pubblico dei soli oggetti di loro produzione;

3) i produttori agricoli, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Le cooperative di consumo e loro consorzi, iscritte nel Registro prefettizio o nello schedario generale di cui al decreto-legge 14 dicembre 1947, n. 1577, nonché tutte le associazioni volontarie a carattere culturale, ricreativo e sportivo in possesso di licenza di pubblica sicurezza per la somministrazione

di bevande e alcoolici che esercitano o intendono esercitare le attività previste dall'articolo 1, sono iscritte d'ufficio nel registro di cui all'articolo stesso.

L'iscrizione ha validità per tutto il territorio della Repubblica e può essere chiesta per più tipi di attività commerciale.

Essa legittima all'esercizio del tipo di attività per la quale è stata disposta, salva l'osservanza delle altre disposizioni di legge.

L'iscrizione nel registro per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con decreto-legge 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento.

Il registro specificherà accanto al nome degli abilitati all'esercizio del commercio il settore e le specializzazioni merceologiche per i quali è stata presentata la domanda di cui all'articolo 3.

Dopo aver respinto emendamenti dei deputati Scianatico, Olmini ed altri, Demarchi e Alesi, la Commissione approva senza modificazioni il seguente articolo 2-bis del testo unificato:

**ART. 2-bis.**

*(Registro speciale per gli ambulanti).*

Sono iscritti a una speciale sezione del registro coloro che intendono esercitare il commercio di vendita in forma ambulante.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, per commercio in forma ambulante si intende l'attività di vendita esercitata a domicilio dei compratori oppure su aree pubbliche, nelle forme previste dal regolamento, direttamente dal commerciante con il solo aiuto di familiari e di non più di due dipendenti.

Per l'iscrizione nella speciale sezione di cui al primo comma del presente articolo i richiedenti, oltre a essere in possesso del certificato di iscrizione nel registro di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, debbono avere compiuto la maggiore età e debbono superare la prova di alfabetismo prevista nell'articolo 12, secondo comma, del citato testo unico.

*(La seduta, sospesa alle 12, riprende alle 16).*

Sull'articolo 3 la Commissione approva emendamenti dei deputati Girardin e Scotti, Olmini ed altri, Calvi e del rappresentante del Governo, cosicché l'articolo 3, poi approvato

nel suo complesso dalla Commissione, risulta del seguente tenore:

ART. 3.

*(Domanda di iscrizione).*

Per ottenere l'iscrizione nel registro le persone fisiche ed i legali rappresentanti delle società, debbono presentare domanda alla camera di commercio, artigianato e agricoltura rispettivamente, della provincia di residenza o di quella ove le società hanno la sede legale.

Il richiedente deve:

a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;

c) avere i requisiti richiesti dagli articoli seguenti.

Se il richiedente è rappresentante legale di società, deve essere in possesso soltanto del requisito di cui al punto a) del comma precedente, nonché di quelli richiesti dal successivo articolo 6.

Il registro è tenuto da una commissione presieduta dal Presidente della Camera di commercio, nominata dal Prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali delle rispettive categorie, nella misura di 4 rappresentanti del commercio fisso al dettaglio di cui uno in rappresentanza della grande distribuzione, di un rappresentante del commercio all'ingrosso, di un rappresentante del commercio ambulante e di un rappresentante della cooperazione. Sulla domanda la Commissione decide entro 60 giorni.

Sull'articolo 4 la Commissione respinge emendamenti dei deputati Girardin e Scotti e del deputato D'Angelo ed altri; approva invece due emendamenti del Governo cosicché l'articolo, approvato poi nel suo complesso dalla Commissione, risulta del seguente tenore:

ART. 4.

*(Requisiti professionali per il commercio).*

Coloro che intendono esercitare il commercio di cui ai numeri uno e due del secondo comma dell'articolo 1 devono, per l'iscrizione nel registro dimostrare di:

1) aver superato presso apposita Commissione costituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della

provincia nel cui ambito il richiedente intende svolgere la propria attività, un esame di idoneità nell'esercizio del commercio con specifico riguardo al commercio dei prodotti per i quali si richiede la iscrizione, indicando il settore e la specializzazione merceologica;

2) oppure aver esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attività di vendita all'ingrosso o al minuto o aver presentato la propria opera, per almeno due anni, presso imprese esercenti tali attività, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla amministrazione, o, se trattasi di coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore. In ogni caso l'attività deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda di iscrizione;

3) oppure aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, istituito o riconosciuto dallo Stato.

Il requisito di cui al punto 1) del comma precedente è in ogni caso richiesto per coloro che intendono esercitare il commercio dei prodotti alimentari per i quali siano necessarie operazioni preliminari di lavorazione e di trasformazione. La gamma di tali prodotti sarà determinata dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

Sull'articolo 5 la Commissione respinge un emendamento interamente soppressivo dei deputati Girardin e Scotti e approva due emendamenti presentati rispettivamente dal Governo e dal deputato D'Angelo ed altri, cosicché l'articolo, approvato poi nel suo complesso dalla Commissione, risulta del seguente tenore:

ART. 5.

*(Requisiti professionali per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande in sede fissa).*

Coloro che intendono somministrare al pubblico alimenti o bevande in sede fissa devono, per l'iscrizione nel registro, dimostrare di avere:

1) superato presso l'apposita commissione di cui al punto 1) del primo comma dell'articolo 4 un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande;

2) esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande o aver prestato la propria opera, per almeno due anni, presso imprese esercenti tale attività quali dipen-

denti qualificati addetti alla vendita o all'amministrazione, o, se si tratti del coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore. In ogni caso l'attività deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda d'iscrizione;

3) frequentato con esito positivo un corso professionale istituito o riconosciuto dallo Stato, avente ad oggetto l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.

L'articolo 6, dopo che la Commissione ha approvato emendamenti proposti dal Governo e dai deputati Calvi, Girardin e Scotti, risulta così formulato:

ART. 6.

(*Requisiti morali*)

L'iscrizione nel registro è negata, salvo quanto disposto dall'articolo 2-bis, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

1) che siano stati dichiarati falliti;  
2) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna, per più di due volte in un quinquennio, sia a pena detentiva sia a pena pecuniaria per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515, 516 e 517 del codice penale per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti in leggi speciali;

3) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l'articolo 606 del codice di procedura penale e l'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'articolo 7, dopo che la Commissione ha approvato emendamenti proposti dal Governo e dal deputato Vecchi ed altri, risulta così formulato:

ART. 7.

(*Ricorsi*)

Avverso i provvedimenti della Commissione prevista dall'articolo 3 che negano l'iscrizione o che dispongono la cancellazione dal registro, l'interessato può proporre ricorso al Presidente della Giunta regionale entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 3.

Il ricorso contro il provvedimento che dispone la cancellazione dal registro ha effetto sospensivo.

Il Presidente della Giunta regionale deve decidere su ricorso entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso stesso.

Contro il provvedimento del Presidente della Giunta regionale che rigetta il ricorso, l'interessato può proporre azione dinanzi al Tribunale della sede della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Qualora entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso non sia intervenuta la decisione del Presidente della Giunta regionale, l'azione giudiziaria può essere ugualmente proposta.

Per consentire l'approfondimento di talune questioni rimaste aperte, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta la votazione dell'articolo 7 nel suo complesso.

Sull'articolo 8 la Commissione respinge un emendamento del deputato D'Angelo ed altri e approva un emendamento del Governo, cosicché l'articolo, approvato poi nel suo complesso, risulta del seguente tenore:

ART. 8.

(*Elenco speciale*)

Sono iscritti in uno speciale elenco annesso al registro, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, coloro:

1) che siano preposti dal titolare della impresa, esercente una delle attività indicate nell'articolo 1, alla gestione di ciascun punto di vendita o di esercizio pubblico, o che, in qualità di institori, siano preposti all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare ai sensi dell'articolo 2203 codice civile;

2) che siano preposti alla gestione di punti di vendita o di esercizio pubblico dagli enti pubblici per i quali la legge e i regolamenti che li disciplinano o gli statuti prevedano l'esercizio delle attività di vendita al pubblico;

3) che siano preposti ai sensi dell'articolo 320, quarto comma, codice civile allo esercizio di una impresa che svolga una delle attività indicate nell'articolo 1.

La domanda per l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dal presente articolo deve essere presentata dal titolare della impresa o dal legale rappresentante dell'ente interessato.

L'articolo 9, dopo che la Commissione ha approvato un emendamento del Governo, risulta così formulato:

ART. 9.

(Diritti dovuti per l'iscrizione).

L'iscrizione nel registro e nell'elenco speciale è subordinata al pagamento alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un diritto fisso nella misura non superiore a lire 15.000.

La spesa occorrente per l'istituzione e il funzionamento del registro è a carico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,20.

## LAVORO (XIII)

### IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* BIAGGI. — Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Donat-Cattin, ed il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Rampa.

#### Disegno e proposta di legge:

Delega al Governo ad esaminare norme per la sicurezza e l'igiene del lavoro (2169);

Zanibelli ed altri: Delega al Governo ad emanare norme giuridiche in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro (2543).

Il relatore Fortunato Bianchi sottolinea la opportunità che prima della sua relazione il Governo fornisca esaurienti elementi di valutazione sui provvedimenti in esame. Il sottosegretario Rampa osserva che il disegno e la proposta di legge hanno in comune un obiettivo di civiltà e di progresso, come quello della lotta agli infortuni, particolarmente frequenti e gravi nel nostro paese. L'intervento in materia deve essere svolto dai poteri dello Stato, con la collaborazione dei protagonisti della lotta antinfortunistica in primo luogo i lavoratori. Esso richiede revisioni legislative e riforma degli strumenti a disposizione. In particolare, si tratta di estendere la tutela a settori che attualmente ne sono privi e nei quali si registra, anche in relazione al progresso tecnologico, un aumento degli incidenti. Oggi, si pone un'esigenza che non si era manifestata all'atto della presentazione dei due

provvedimenti: e cioè quella di corredarli, dopo gli incontri tra Governo e sindacati sulla riforma sanitaria, con i risultati di tali incontri. Uno dei più importanti aspetti in quella sede affrontati riguarda in generale l'igiene dell'ambiente e quindi anche dell'ambiente di lavoro. È, dunque, indispensabile definire anche quest'ordine di problemi, in una visione complessiva che consideri unitariamente i problemi dell'igiene del lavoro e quelli della lotta antinfortunistica.

Circa le differenze fra i due provvedimenti, rileva come la proposta di legge Zanibelli, puntando soprattutto sull'attività dell'ENPI, organismo pubblico, ma finanziato dai privati datori di lavoro, non tiene sufficientemente conto della funzione che in materia deve essere svolta dall'ispettorato del lavoro.

Intervenendo successivamente, il ministro Donat-Cattin fa presente come oggetto della delega prevista dal disegno di legge siano la estensione della tutela a tutte le attività lavorative; l'organizzazione di organismi di sicurezza e di igiene del lavoro che partano dalle fabbriche e si estendano ai livelli provinciale e regionale; e la possibilità di ordinare, direttamente da parte degli ispettorati, la sospensione di attività lavorative pericolose. Dopo gli incontri Governo-sindacati, è opportuno inserire un ulteriore oggetto di delega: quello, cioè, del raccordo con il servizio sanitario nazionale.

Quanto alla proposta di legge Zanibelli, osserva che i compiti di garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro debbono spettare all'ispettorato, non risultando opportuno, anche in ragione del tipo di finanziamento, prevedere un'estensione dei compiti dell'ENPI prima di una sua riforma strutturale.

Sembra opportuno affidare taluni compiti dei medici dell'ispettorato (i relativi organici restano in sempre maggiore misura scoperti) ai medici delle unità sanitarie locali, senza peraltro affidare alle regioni compiti di polizia del lavoro. A livello nazionale dovranno essere affrontati i più complessi problemi tecnici di prevenzione.

Coglie l'occasione per comunicare che sta predisponendo una nota sui problemi previdenziali che svilupperà le indicazioni prese nel corso della discussione del bilancio e sulla quale la Commissione potrà discutere entro il mese di marzo. Ribadisce, altresì, l'atteggiamento favorevole del Ministero circa i provvedimenti relativi all'anticipazione della scala mobile sulle pensioni INPS.

Il relatore Fortunato Bianchi ringrazia il ministro e il sottosegretario per gli elementi

forniti, dichiarando che si metterà subito in contatto con il Ministero per approfondire ulteriormente la complessa e delicata materia e riferire compiutamente alla Commissione quanto prima.

Il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,05.

## IGIENE E SANITÀ (XIV)

### IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 1971, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente*, GRAZIOSI. — Interviene il Ministro della sanità, Mariotti.

#### Proposta di legge:

De Maria ed altri: Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all'articolo 82 del regio decreto 30 dicembre 1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui al decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, convertito in legge 17 gennaio 1968, n. 4 (*Modificato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (2614-B).

Il Presidente Graziosi osserva preliminarmente che si era concordato tra le varie parti politiche di rinviare la discussione della proposta di legge per consentire alla Commissione istruzione, che ne aveva fatta esplicita richiesta, di esprimere il proprio parere; tuttavia poiché il ministro Mariotti intende informare la Commissione sull'esatto stato della questione, anche in considerazione dello stato di agitazione che si è determinato in talune categorie di sanitari universitari, non ha difficoltà a consentire che si inizi la discussione.

Interviene, quindi, il deputato Venturoli che nel concordare con le affermazioni del Presidente, sottolinea l'opportunità di riflettere attentamente sulle modifiche introdotte dal Senato le quali soltanto parzialmente precisano taluni concetti già emersi nel dibattito alla Camera mentre, per altri aspetti, sono da ritenere innovativi e, con ogni probabilità, in senso peggiorativo.

Il ministro Mariotti nell'illustrare la situazione di fatto dei rapporti tra sanitari universitari ed ospedalieri, anche alla luce della normativa introdotta con la legge di riforma ospedaliera, osserva che il Ministero della Sanità non può consentire, nel momento in cui si sta approntando la riforma sanitaria, che si manifestino lievitazioni di costi nelle rette, indotte dalla circostanza che il personale sanitario universitario sarebbe più numeroso rispetto agli *standard* indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128; a tal fine presenta un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 4 della proposta di legge il quale, tra l'altro, affida all'università il compito di distribuire al suo interno, tra i medici che svolgano funzioni assistenziali, l'indennità integrativa non pensionabile sulla base della convenzione prevista dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129. Invita, infine, la Commissione ad approvare rapidamente la proposta di legge per evitare il ritorno ad uno stato di agitazione negli ospedali con conseguente loro crisi funzionale.

Il Presidente rinvia, quindi, il seguito della discussione alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

## CONVOCAZIONI

### XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Venerdì 12 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione dei disegni di legge:*

Assegnazione di un contributo straordinario al Comitato nazionale per l'energia nucleare (2972) — Relatore: Erminero — (*Parere della V Commissione*);

Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di 40 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1971 (2979) — Relatore: Erminero — (*Parere della V Commissione*);

Nuovo sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke e al coke destinati alla siderurgia della Comunità per gli anni 1970, 1971 e 1972 (2980) — Relatore: Girardin — (*Parere della V Commissione*).

*Seguito della discussione delle proposte di legge:*

RAFFAELLI ed altri: Disciplina del commercio a posto fisso (528) — (*Parere della II, IV, V, IX e XI Commissione*);

GRASSI BERTAZZI: Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio (924) — (*Parere della II, IV, V, IX e XI Commissione*);

ORIGLIA ed altri: Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118) — (*Parere della II, IV e XI Commissione*);

BALDANI GUERRA ed altri: Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni (*Parere della II, IV e XI Commissione*) (1125);

SCOTTI ed altri: Disciplina del commercio (*Parere della II, IV e IX Commissione*) (1237);

MONTI ed altri: Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico (*Parere della II, IX e XIII Commissione*) (1339);

— Relatore: Helfer.

IN SEDE REFERENTE.

*Esame delle proposte di legge:*

BASTIANELLI ed altri: Mantenimento in vigore della nuova tariffa dell'energia elettrica per usi industriali, commerciali e agricoli con potenza impegnata fino a 30 chilowattore (2522);

TAMBRONI ed altri: Riduzione delle tariffe elettriche per usi artigiani, industriali, commerciali e agricoli con potenza fino a 30 chilowattori (2740);

BONOMI ed altri: Proroga del termine utile per la concessione della riduzione del 25 per cento delle tariffe dell'energia elettrica per usi industriali, commerciali e agricoli prevista dall'articolo 17-bis del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (1097);

— Relatore: Helfer — (*Parere della V Commissione*).

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 17 febbraio, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

GIOMO; CATTANEO PETRINI GIANNINA; SIMONACCI: Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per l'applicazione della legge stessa (*Testo unificato, modificato dalla V Commissione del Senato*) (1317-1815-1981-B) — (*Parere della V e della XII Commissione*) — Relatore: Bima.

*Discussione del disegno e delle proposte di legge:*

Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2968) — (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

QUARANTA: Provvedimenti per gli invalidi per servizio, per i loro congiunti e per i congiunti caduti per servizio (890);

TANTALO ed altri: Provvedimenti in favore dei titolari di pensione privilegiata ordinaria di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539 (1405);

BERNARDI ed altri: Provvedimenti per gli invalidi per servizio, per i loro congiunti e per i congiunti dei caduti per servizio (1505);

SERVELLO ed altri: Interpretazione autentica delle norme concernenti l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra (*Urgenza*) (1526);

MIOTTI CARLI AMALIA: Estensione ai grandi invalidi per servizio dell'assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra, fruanti di assegno di superinvalidità, di cui alla legge 18 ottobre 1969, n. 751 (2095);

SARTOR: Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 23 aprile 1965, n. 488, concernente provvidenze per gli invalidi per servizio e per i congiunti (2261);

PICA ed altri: Nuove norme sul riconoscimento della infermità contratto dall'impiegato civile per causa di servizio (2303);

DURAND DE LA PENNE: Estensione ai grandi invalidi per servizio dell'assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra, fruanti di assegno di super invalidità, di cui alla legge 18 ottobre 1969, n. 751 (2587);

— Relatore: Perdonà — (*Parere della V Commissione*).

*Discussione del disegno di legge:*

Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle provincie deficitarie (2966) — Relatore: Patrini — (*Parere della II e della V Commissione*).

*Discussione della proposta di legge:*

MONACO: Facoltà dei ciechi civili che svolgono un proficuo lavoro e che sono ex titolari della pensione di reversibilità di cui all'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, di optare, al termine dell'attività lavorativa per tale pensione di reversibilità (1723) — Relatore: Perdonà — (*Parere della I, della II e della V Commissione*).

## X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Mercoledì 17 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione dei disegni di legge:*

Erogazione di un contributo straordinario dello Stato per le ferrovie Circumflegrea e Cumana (2967) — Relatore: Querci — (*Parere della V Commissione*);

Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a superare per il 1970 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie e per compensi di intensificazione (2983) — Relatore: Russo Ferdinando — (*Parere della I e della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Esame della proposta di legge:*

CATTANEI ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 1° marzo 1968, n. 173, concernente l'istituzione dell'ente autonomo del porto di Savona, in sostituzione dell'ente portuale Savona Piemonte (2694) — Relatore: Merli.

*Parere sulla proposta di legge:*

AMODIO ed altri: Perequazione del trattamento accessorio attualmente in atto per il personale del Ministero della marina mercantile e modifiche alla tabella D allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869 (2902) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Guerini Giorgio.

---

**COMMISSIONE INQUIRENTE  
per i procedimenti di accusa.**

**Giovedì 18 febbraio, ore 11.**

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

---

*Licenziato per la stampa alle ore 22.*